



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 24/TFT del 5 maggio 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/TFT (2021/2022)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 2 maggio 2022,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 120

Componenti: Avv. V. Pecorella (Presidente F.F.); Avv. G. Ciappa; Avv. L. Sequino.

Proc.684430 pfi 21-22/PM/ag dell'11.03.2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

La Società ASD Virtus Battipaglia Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. per comportamenti posti in essere dai suoi tesserati sigg. Fortunato Rosario, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Virtus Battipaglia Calcio, e Cesaro Marco, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della ASD Virtus Battipaglia Calcio.

Visto il provvedimento del Presidente Federale pubblicato nel C.U. n.181/AA del 24.2.2022 con il quale si dà atto dell'intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto con la società **ASD Virtus Battipaglia Calcio**, in quanto tale società non ha provveduto al pagamento dell'ammenda nel termine perentorio previsto dall'art. 126 del CGS.

ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

All'udienza del 2/05/2022

La società deferita chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per:

- **La società ASD Virtus Battipaglia Calcio**, la sanzione di euro DUECENTO,00 (200,00) di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. di euro 400,00 di ammenda e di punti 1 di penalizzazione).

La Procura Federale, in persona del Dott. B. Libertino, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, ritiene di applicare a seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS alla società Asd Virtus Battipaglia Calcio la sanzione di euro 200,00. Si precisa che la società è tenuta ad integrare di euro 50,00 il Bonifico di euro 150,00 del 15.3.2022.**

Così deciso in Napoli, in data 2.05.2022

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. V. Pecorella

FASC. 121

Componenti: Avv. V. Pecorella (Presidente F.F.); Avv. G. Ciappa; Avv. L. Sequino.

Proc.6941/53pfi 21-22/PM/vdb del 15.03.2022 (Coppa giovanissimi Under 14)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

La Società ASD PASQUALE FOGGIA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. per le condotte ed i comportamenti posti in essere dai suoi tesserati sigg. Italo Mattioli, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Asd Pasquale Foggia, e Franco Cardella, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Asd Pasquale Foggia.

Visto il provvedimento del Presidente Federale pubblicato nel C.U. n.188/AA del 24.2.2022 con il quale si dà atto dell'intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto con la società Asd Pasquale Foggia, in quanto tale società non ha provveduto al pagamento dell'ammenda nel termine perentorio previsto dall'art. 126 del CGS.

P.Q.M.

Ipl Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, ritiene di applicare a seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS alla società Asd Pasquale Foggia punti 1 (uno) di penalizzazione ed euro 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 2.05.2022

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. V. Pecorella

FASC. 91

Componenti: Avv. V. Pecorella (Presidente F.F.); Avv. G. Ciappa; Avv. L. Sequino.

Proc.733/305 pfi21-22/PM/rn del 25.03.2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Vitelli Raffaele, calciatore tesserato nella stagione sportiva 217-2018 per le società ASD Ciro Vive, Asd Casavatore Calcio (ora denominata Asd San Francesco Soccer) ed Asd Real Amicizia; violazione dell'art.4 comma 1, CGS, per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento per la società Asd Real Amicizia n.DL6782776 per la stagione sportiva 2017-2018, dichiarando in maniera veridica di essere nato nel comune di Napoli, anziché in quello di Mugnano, ed indicando un codice fiscale inesistente; e Art. 40 comma 4 N.O.I.F. per essere stato lo stesso tesserato, nella stagione 2017-2018, contemporaneamente con le società Asd Ciro Vive con la matricola n.2831439, dal 19.2.2016 al 12.12.2017, con la Asd Casavatore Calcio (ora denominata Asd San Francesco Soccer) con la matricola n.5594431, dal 27.9.2016 all'11.7.2017, nonché con la Asd Real Amicizia con la matricola n.5594431 dal 22.9.2017 al 9.7.2018.

La Società Asd San Francesco Soccer (già Asd Casavatore Calcio), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 comma 2 del C.G.S. per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Vitelli Raffaele.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore **Vitelli Raffaele** della società **Asd San Francesco Soccer (già Asd Casavatore Calcio)**, la sanzione di mesi 12 di squalifica; per la società **Asd San Francesco Soccer (già Asd Casavatore Calcio)**, € 300,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale letti gli atti del procedimento, sentite le parti, rileva che dall'atto di deferimento, la Procura Federale conferma che emerge documentalmente che al sig. Raffaele Vitelli in occasione del tesseramento al Cassino 1527 per la stagione sportiva 2007-2008 era stato attribuito numero matricola 5594431 generato per errore in seguito alla indicazione alla indicazione del Comune di Nascita del calciatore in Napoli e on in quello reale di Mugnano di Napoli. Dal medesimo atto di deferimento viene evidenziato che nella stagione sportiva 2015-2016 il Vitelli era stato tesserato con la società Asd Ciro Vive

con il numero di matricola 2831439 in seguito all'esatta indicazione del comune di nascita di Mugnano di Napoli. Dalla documentazione prodotta dalla Procura si evidenzia che alcune richieste di tesseramento (tutte quelle prodotte in atti) risultano sottoscritte dal calciatore e dalla società che lo tesserava. Appare evidente a Questo Tribunale che l'errore commesso al momento del primo tesseramento abbia inficiato il regolare prosieguo dei tesseramenti successivi tanto che l'ultima società oggi deferita, la San Francesco Soccer, ha tesserato il Vitelli da svincolato utilizzando la sola matricola che gli era stata inoltrata dal calciatore e che coincideva con i reali dati del documento di nascita del Vitelli. Questo Tribunale non ha dubbi nel ritenere sia il calciatore che la società responsabili dei comportamenti a loro impugnati, ma non può sottacere che tutto abbia avuto origine così come ha indicato la Procura Federale, "da un errore materiale". **P.Q.M.**, il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il Sig. Vitelli Raffaele la squalifica di mesi sei (6); e per la società Asd San Francesco Soccer (già Asd Casavatore Calcio) l'ammenda di euro 150,00.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 2.05.2022

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. V. Pecorella**

Publicato in NAPOLI il 5 maggio 2022.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**